



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

DEL 27-04-2017

Modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTISETTE del mese di APRILE, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, previa convocazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26.8.1992, n. 7 e s.m.i., si è riunito, in seduta pubblica, con la presenza dei Consiglieri Sigg. : 17 PROSECUZIONE DELLA SEDUTA DEL 26-04-2017 :

CONSIGLIERI	COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) D'AGOSTINO	ONOFRIO	X	
2) DI LIBERTO	CIRO MAURIZIO	X	
3) MILONE	MAURIZIO	X	
4) BENIGNO	DOMENICO		X
5) SALETTA	GAETANA		X
6) PORGI	MARIA		X
7) DRAGOTTO	GIUSEPPE		X
8) BOTTINO	LUIGI ANTONINO	X	
9) MIGLIORE	ANTONINO		X
10) LA ROCCA	MARIA GIOVANNA		X
11) DI LIBERTO	SALVATORE	X	
12) AVVENTO	SAVERIO	X	
13) D'ANTONIO	ANGELO	X	
14) ROMANO	MARIA CONCETTA		X
15) PIZZO	RITA	X	
16) DI LIBERTO	GIUSEPPE		X
17) DI MARCO	SALVATORE		X
18) PIZZO	PIETRO		X
19) SALAMONE	GIOVANNA CARLA		X
20) LA BARBERA	FRANCESCO	X	
TOTALE		9	11

Assume la presidenza l'Ing. Ciro Maurizio Di Liberto

Partecipa il Segretario Generale F.F. D.ssa VALERIA CASELLA

Scrutatori Sigg. AVVENTO SAVERIO - D'AGOSTINO ONOFRIO - PIZZO RITA

SERVIZIO TECNICO COMUNALE -LL.PP.-URBANISTICA-MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto:

"Modifica al Regolamento Comunale di polizia mortuaria".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera n. 51 del 20.7.1993 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;
- che negli ultimi mesi alcune delle salme pervenute al cimitero comunale non hanno trovato sepoltura a causa della carenza di loculi cimiteriali, anche di proprietà comunale,
- che la stessa problematica è stata più volte segnalata anche dalle congregazioni religiose che per tradizione si occupano della sepoltura dei loro confrati nei locali ad essi assegnati dal comune;
- che pertanto si rende necessario procedere alla costruzione di nuovi loculi onde consentire di dare degna sepoltura sia ai confrati appartenenti alle congregazioni religiose che ai privati che facciano richiesta di tumulazione nel nostro cimitero comunale;
- che il nostro comune non dispone di risorse proprie da stanziare in bilancio per la realizzazione delle suddette opere e pertanto il relativo onere economico dovrà gravare sulle congregazioni religiose o sui privati a cui il comune, su parere dell'ufficio Tecnico comunale, cederà le relative aree;
- che il corrispettivo della cessione può essere determinato per le congregazioni religiose, anziché in denaro, nella cessione a titolo gratuito di parte dei loculi realizzandi;
- che il corrispettivo dovuto per la cessione delle aree a privati cittadini continuerà ad essere determinato ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria,
- che le tariffe ivi determinate devono però essere aggiornate tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dall'approvazione del suddetto regolamento e la necessità di convertire in euro le predette tariffe;
- che appare congruo rideterminare le tariffe come da tabella allegata;

Visto il D.P.R. n. 285/90;

Visto il vigente regolamento di Polizia Mortuaria

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa

di modificare il vigente regolamento di polizia mortuaria nel modo che segue:

dopo l'art. 93 inserire l'art. 93 bis così formulato: "Il comune, al fine di fronteggiare situazioni di carenza di loculi *per le sepolture, in alternativa alla concessione di cui all'articolo precedente, può concedere l'uso di un'area a privati e/o enti che espressamente cedono al comune il 40%, arrotondato per la frazione superiore, dei loculi realizzandi*";

all'art. 95 comma secondo è aggiunto il seguente periodo: "*costituisce titolo di preferenza l'accertata mancanza di titolarità di concessioni cimiteriali pregresse*"; *costituisce titolo di preferenza l'accertata mancanza di disponibilità di loculi cimiteriali*";

di approvare la tabella delle tariffe allegata alla presente proposta.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Mario Arcidiacono

PARERI:

Sulla presente proposta il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30.

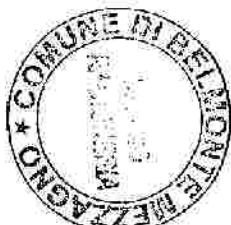
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Mario Arcidiacono

PARERI:

Sulla presente proposta il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Patrizia Maida



Patrizia Maida

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

1. Trasporto di salme eseguito da terzi:

- Trasporto funebre con carro eseguito all'interno del territorio comunale € 50,00
- Trasporto funebre con carro per salme dirette all'estero, in altri comuni
o provenienti da altri comuni attraverso il territorio comunale € 50,00
- Trasporto funebre con carro per salme dirette al cimitero comunale
senza attraversare le vie del centro urbano € 40,00

2. Esumazione o estumulazione di salme secondo prezzo di mercato;

3. Tariffa per concessione aree cimiteriali e rinnovo di concessione.

- Concessione area cimiteriale € 300,00 al mq
- Rinnovo concessione per ulteriori 99 anni € 300,00 al mq.

Il Presidente

Introduce il settimo punto posto all'o.d.g. "**Modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria**", concedendo la parola al Sindaco, per illustrare la proposta.

Sono presenti:

- **per l'Amministrazione Comunale:** il Sindaco Ing. Pietro Di Liberto, il Vice Sindaco Assessore al Bilancio Rag. Domenico Orifici, gli Assessori Comunali Avv. Lucrezia Musso, il Sig. Salvatore Di Liberto e il Sig. Bottino Luigi Antonino, quest'ultimi due anche in qualità di Consiglieri;
- **per i Servizi Comunali:** il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dott.ssa Patrizia Maida, il Responsabile del Servizio Suap-Autoparco-Demografici- CUC-Trasparenza, Dott. Vincenzo Bisconti, il Responsabile del Servizio Solidarietà Sociale Pubblica Istruzione e Affari Generali F.F. D.ssa Vincenzina Migliore e il Responsabile del Servizio-Tecnico Comunale - LL.PP.-Urbanistica-Manutenzione F.F. Arch. Vincenzo Stassi;
- **per il Collegio dei Revisori:** il Presidente Dr. Antonio Maraventano e il Dr. Massimiliano Rosa;

Prende la parola il **Sindaco**, che illustra la proposta di emendamento del Regolamento di Polizia Mortuaria per l'incresciosa situazione in cui si è trovata l'Amministrazione Comunale di fronteggiare la grave situazione di carenza di sepolture per tumulare le salme dei defunti. Invita a considerare che il Comune dà la possibilità al privato di costruire i loculi donando al Comune il 40% dei loculi costruendi sull'area in concessione.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere D'Agostino Onofrio**, il quale chiede cosa accada nel caso in cui il defunto e i suoi familiari non abbiano alcun reddito.

Il Sindaco, chiarisce che la normativa prevede già la tumulazione a carico del comune.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere La Barbera Francesco** che rileva che il servizio cimiteriale non è gestito in modo "*adeguato*" all'esigenze di un paese di circa 12.000 abitanti. Chiede se le amministrazioni nel tempo si siano poste il problema dell'insufficienza dei loculi cimiteriali. Ritene che, fermi restando "*i limiti di cassa*" non si debba mortificare la dignità dell'uomo alla fine della sua vita. Auspica un confronto democratico al fine di individuare una zona nuova da destinare a cimitero per consentire a tutti, specialmente alle persone più indigenti, di potere costruire una sepoltura senza consentire agli imprenditori di "*speculare sulla morte*".

Il Sindaco aderisce alla proposta di confronto del Consigliere La Barbera ritenendo necessaria una soluzione di più ampio respiro. Considera, però, il Regolamento in discussione una misura minima e necessaria al fine di consentire nelle more di gestire il servizio.

Il Consigliere La Barbera Francesco chiede perché il privato debba essere costretta ad elevare necessariamente cinque loculi.

Chiede di intervenire ed interviene **Il Sindaco**, il quale afferma che non gli risulta un "*commercio di loculi*", peraltro del tutto illegittimo.

Il Consigliere La Barbera Francesco ribadisce che il Regolamento, in ogni caso, non chiarisce alcuni aspetti e, conseguentemente, non lo voterà anche perché in passato "*si è sentito dire che si commettevano delle illegalità*".

Chiede ed ottiene la parola il Responsabile del Servizio-Tecnico Comunale - LL.PP.- Urbanistica-Manutenzione F.F., Arch. Vincenzo Stassi, il quale spiega che si è scelto di costruire i loculi a cinque piani, per le stesse ragioni urbanistiche per le quali *"si costruiscono i grattacieli"*, e cioè per venire incontro alle difficoltà di soddisfare una sempre maggiore domanda degli utenti.

A questo punto, il **Presidente**, in assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta deliberativa:

Presenti n. 9
Votanti..... n. 8
Astenuto n. 1 (La Barbera)
Voti Favorevoli..... n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'esito della votazione accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
F.to Onofrio D'Agostino

Il Presidente
F.to Ciro Maurizio Di Liberto

Il Segretario Generale F.F.
F.to Valeria Casella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il relativo referto di pubblicazione e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico.

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on Line sul sito ufficiale www.comune.belmonte.pa.gov.it dal _____ al _____ e che contro di essa _____ è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Belmonte Mezzagno, li _____

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto

- ☐ Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- ☐ Comma 2 (immediatamente esecutiva)

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale

ta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 92

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dallo art. 86.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente. Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento dei diritti stabiliti nell'allegata tariffa.

CAPO XVIII

SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

ART. 93

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistemi di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, previo pagamento dei diritti stabiliti nell'allegata tariffa.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono edificare sepolture private aventi le caratteristiche indicate nel progetto tipo che sarà elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale. Detto progetto dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione Edilizia ed approvato dall'Ufficio del Genio Civile.
3. Le sepolture di cui al comma 2 devono essere costruite entro i limiti dell'area concessa e realizzate, in conformità al progetto-tipo che sarà consegnato dal Comune al concessionario all'atto della stipula del contratto di concessione, entro i 24 mesi successivi, pena la decadenza della concessione senza obbligo di restituzione dell'importo precedentemente versato. Per motivi adeguatamente giustificati può essere concessa ai predetti termini una proroga di mesi sei.
4. Il progetto - tipo di cui al comma 3 sarà consegnato al concessionario provvisto del parere espresso dalla C.E.C. e previa approvazione dell'Ufficio del Genio Civile.
5. E', tuttavia, consentito al concessionario di realizzare la costruzione della sepoltura in modo difforme dal progetto - tipo fornito dal Comune. In questo caso il concessionario dovrà sottoporre all'esame della commissione edilizia, entro mesi 6

dalla stipula dell'atto di concessione, apposito progetto tecnico e ultimare la costruzione entro i 24 mesi successivi alla data di approvazione del citato progetto pena la decadenza della concessione.

6. La mancata utilizzazione del progetto - tipo non comporta alcuna riduzione del prezzo della concessione.

I singoli progetti prodotti dai concessionari devono contenere l'esplicita indicazione del numero delle salme che possono essere accolte nella sepoltura.

7. La Ditta assuntrice per l'esecuzione dei lavori nel cimitero (apposizioni di lapidi, costruzioni di tombe, riparazioni o restauri) deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o di chi per esso.

8. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 94

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 57 e seguenti.

2. In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 93, il Comune si riserva la facoltà di costruire direttamente le sepolture da cedere in concessione a privati per il periodo previsto dall'art. 95 oppure per essere utilizzate direttamente dal Comune per la tumulazione di defunti senza eredi legittimi viventi che possano rendergli le estreme onoranze, e non siano soci di alcuna Congregazione o Confraternita o nel caso di defunti indigenti per i quali provvederà anche alla fornitura del feretro ed al trasporto delle salme.

ART. 95

1. Le concessioni previste dall'art. 93 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni. Tuttavia le medesime possono essere rinnovate, per tre volte consecutive, previo pagamento dei diritti di rinnovo di concessione risultanti dall'allegata tariffa.

2. La concessione di cui all'art. 93 viene fatta tenendo conto della disponibilità delle aree cimiteriali ovvero delle sepolture disponibili, eventualmente realizzate dal Comune, secondo i criteri di seguito indicati:

- a) a coloro che hanno parenti o affini sino al 2° grado defunti e sepolti presso sepolture di terzi privati, purchè i defunti abbiano fatto parte del nucleo familiare. Ai concessionari, non appena realizzata la sepoltura, incombe l'obbligo di trasferire nella stessa le salme dei defunti loro parenti, pena la revoca della concessione, senza diritto a rimborso delle somme precedentemente versate;
- b) tenendo conto dell'età del concessionario con l'obbligo di trasferire nella erigenda sepoltura le salme dei parenti sino al 2° grado che all'atto della concessione siano tumulate presso sepolture avute in concessione dalle Congregazioni, pena la revoca della concessione stessa, senza diritto a rimborso delle somme versate;
- c) nel caso in cui il richiedente risulti deceduto, il diritto alla scelta passa al coniuge e, in mancanza, al parente più prossimo sino al 2° grado, avuto riguardo all'età e sempre con l'obbligo di trasferire i parenti deceduti nella erigenda sepoltura, pena la revoca della concessione, senza diritto a rimborso delle somme precedentemente versate;
- d) la concessione sarà rilasciata previo pagamento dell'importo stabilito che dovrà essere effettuato entro giorni otto dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione, pena l'esclusione dalla graduatoria formulata dal Comune.
3. Le aree cimiteriali o le sepolture per famiglia o collettività di cui all'art. 94 possono concedersi a coloro che abbiano fatto pervenire al Comune apposita istanza di concessione.
4. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura o di una determinata area cimiteriale, salvo che la sepoltura realizzata in virtù della concessione ottenuta precedentemente, sia prossima ad essere interamente occupata, senza possibilità di rinnovo. Saranno, pertanto, tenute in debita considerazione particolari realtà familiari dettate da circostanze contingenti.
5. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.09.1990, n° 285, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 99.
- 1.
- 2.
3. 1
- c
4. L

6. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 96

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, jure hereditatis. L'uso di quelle concesse ad Enti e Congregazioni è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro e per la durata della concessione.

2. Può, altresì, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 97

1. Le aree cimiteriali sono sempre concesse secondo la disponibilità e possono essere concesse anche a persone residenti in altro Comune semprechè abbiano presentato istanza di concessione.
2. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

CAPO XIX

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

ART. 98

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

ART. 99

1. Il terreno del cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima